

STATUTO

Capo I

Costituzione e scopi

Art 1 (Costituzione)

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e 37 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del Codice del terzo settore (D.lvo 117/2017), l'associazione di promozione sociale denominata:

"OEFFE — Centri di formazione e orientamento familiare APS", per

brevità anche denominata **"OEFFE APS"**.

Essa è retta, oltre che dalle norme di legge in materia di associazioni riconosciute, dal Codice del terzo settore (D.lvo 117/2017) e dalle disposizioni del presente statuto. L'Associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 (Scopi)

L'Associazione ha carattere volontario.

L'Associazione persegue la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e partecipazione.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lvo 117/2017):

- sostegno e promozione dei compiti e dei diritti della famiglia, genitorialità, coppia, solidarietà tra famiglie e intergenerazionale (**comma 1, lettera a**);
- educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per il supporto alle famiglie, alla responsabilità genitoriale e per la solidarietà tra famiglie attraverso attività di formazione ed orientamento familiare rivolte a coniugi, genitori, figli, insegnanti e educatori. (**comma 1, lettera d**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative per il supporto alle famiglie, alla responsabilità genitoriale e per la solidarietà tra famiglie (**comma 1, lettera i**);
- ricerca scientifica su tematiche educative e familiari (**comma 1, lettera h**);
- collaborazione a formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito della famiglia, dell'educazione e dell'orientamento familiare (**comma 1, lettera g**);
- organizzazione e gestione di attività turistiche a favore di famiglie e della solidarietà tra famiglie (**comma 1, lettera k**);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, iniziative di promozione umana, di servizi alla persona e sostegno della famiglia e di iniziative di aiuto reciproco per famiglie (**comma 1, lettera w**).

L'Associazione - per il perseguimento dei propri scopi in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - si avvarrà in via prevalente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri associati, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione medesima.

L'Associazione potrà anche assumere dipendenti e potrà giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, pur rimanendo prevalente l'opera degli associati volontari.

OEFFE, per il raggiungimento delle finalità associative e nell'ambito di quanto precede, svolge le seguenti attività:

- a) attività di formazione e orientamento familiare rivolte a coniugi, genitori, figli, giovani, insegnanti ed educatori,
- b) attività di supporto alla responsabilità genitoriale, paterna e materna,
- c) attività di consulenza di coppia e mediazione familiare e comunitaria,
- d) attività di promozione della solidarietà tra famiglie e tra generazioni e di supporto alla partecipazione della famiglia alla vita e alla coesione sociale,
- e) attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale incluse quelle editoriali di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle altre attività istituzionali dell'associazione,
- f) collaborazione a progetti di ricerca scientifica su tematiche educative e familiari,
- g) collaborazione a formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito di tematiche familiari, educative, di orientamento familiare comprensivo di corsi e tirocini,
- h) cooperazione e collaborazione con organismi aventi finalità analoghe, in particolare del FAES - Centri scolastici e di Orientamento con sede in Milano nel campo dell'educazione familiare e della formazione pedagogica degli insegnanti,
- i) interlocuzione con istituzioni locali, regionali, nazionali e sovranazionali in materia di famiglia con una propria rappresentanza,
- j) promozione di partenariati e protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni,
- k) collaborazione a organizzazione e gestione di attività turistiche a favore di famiglie.

Attività diverse

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto dell'art. 6 D.lvo 117/2017 e come determinate dall'assemblea.

Capo II

Sede, soci e durata

Art 3 (Sede)

L'Associazione ha la sua sede in Milano, all'indirizzo risultante dal RUNTS. Con assemblea ordinaria verranno stabilite le eventuali unità operative.

Art 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 5 (Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'associazione e la domanda deve essere accolta dal Consiglio Direttivo. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Collegio dei Probiviri.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto. In caso di comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'associazione, il socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Possono essere Soci dell'Associazione, in numero illimitato, le persone fisiche nonché le associazioni o enti, anche non riconosciuti, che condividano espressamente gli scopi e le finalità dell'Associazione

Art. 6 (Soci)

Per essere ammesso a Socio bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo - dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione - ed essere proposto da almeno altri due Soci, nonché versare la quota di iscrizione all'atto di presentazione della domanda. La quota di iscrizione viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Sull'ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera secondo quanto disposto dal precedente articolo 5.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci.

Art.7 (Diritti e Obblighi dei Soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto degli scopi e delle finalità dell'Associazione stessa, oltreché tenere nei confronti degli altri Soci, come all'esterno dell'Associazione, un comportamento improntato alla solidarietà e alla collaborazione.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega, purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali ed esaminare i libri sociali (art 15 co.3) previa richiesta scritta;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento dagli organi sociali e di recedere dall'Associazione secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 8.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i Soci hanno uguali diritti, nonché il diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi.

Art. 8 (Recesso ed esclusione)

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso del Socio;
- per decesso del Socio;
- per mancato rinnovo dell'iscrizione;
- per ritardato pagamento, di almeno tre mesi, della quota d'iscrizione per l'esercizio sociale in corso, cui consegue l'esclusione;
- per delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo allo scadere dell'esercizio sociale in corso purché sia presentata almeno tre mesi prima.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria degli associati. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Il Socio escluso non può più essere ammesso.

La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi causa, non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Capo III

Patrimonio

Art. 9 (Patrimonio e mezzi)

Il patrimonio - da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali - dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati di modico valore;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ammesse dalla legge.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe.

Capo IV

Gli Organi dell'Associazione

Art. 10 (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Può inoltre essere costituito l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti.

Art. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci. Spetta all'assemblea ordinaria:

- fissare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- eleggere il Presidente dell'Associazione, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti generali dell'associazione;
- ratificare, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio sociale (ove previsto) nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione nonché su la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea straordinaria con deliberazione presa a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta pubblicata sulla bacheca della sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e per notizia diretta a ciascun socio da spedirsi 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, fatta tramite raccomandata, telefax o via e-mail o altro supporto digitale che permetta la prova dell'avvenuta ricezione.

Ogni socio si impegna a comunicare all'Associazione il proprio indirizzo e-mail, qualora ne sia in possesso.

In caso di urgenza il termine di cui sopra per la pubblicazione della comunicazione può essere ridotto a sette giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, l'ora e il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee possono essere convocate in ogni luogo, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci e siano intervenuti tutti i componenti degli organi associativi tempo per tempo in carica.

L'Assemblea è, inoltre convocata in ogni momento, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può svolgersi (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione, audio e/o video collegati, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano e la riunione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di parità di trattamento e democraticità.

Art. 12 (Validità e delibere dell'Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata a modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci che, tempo per tempo, compongono l'Associazione.

Ad ogni Assemblea ordinaria o straordinaria la partecipazione dei Soci avviene di persona o per delega conferita ad altro Socio.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario che ne curerà la conservazione. Hanno diritto di intervenire tutti i Soci anche non in regola con il pagamento delle quote sociali, purché non siano stati esclusi.

L'Assemblea vota per alzata di mano.

Art. 13 (il Consiglio Direttivo - composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) fino ad un massimo eventuale di 7 (sette) membri scelti sempre fra i Soci ed è presieduto dal Presidente eletto al suo interno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri nominati in sostituzione di altri consiglieri decadono in ogni caso in occasione della scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno la maggioranza dei consiglieri in carica, decadrà automaticamente l'intero Consiglio ed il Presidente procederà, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea per le relative deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione dell'acquisto e vendita di beni immobili e sottoscrizione di partecipazioni, operazioni per le quali dovrà munirsi della preventiva autorizzazione assembleare.

In particolare, è di competenza del Consiglio Direttivo:

1. stipulare convenzioni e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. assumere e licenziare personale;
3. amministrare il patrimonio dell'Associazione;
4. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo nonché l'eventuale bilancio sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
5. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
6. stabilire l'entità delle quote associative annuali, i termini e le modalità di pagamento;
7. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
8. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
9. deliberare in merito all'esclusione dei soci;
10. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
11. istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
12. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio può nominare tra i propri membri un Consigliere Delegato per ognuno dei settori di attività dell'Associazione.

Art. 14 (Consiglio Direttivo - convocazione)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo.

Deve, inoltre, essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione, contenente le materie da trattare, deve essere spedita, con raccomandata, telefax o via e-mail o altro supporto digitale che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto (8) giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo con altri mezzi e con un preavviso di almeno un giorno libero.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere (anche esclusivamente) per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 (Consiglio Direttivo - costituzione e deliberazioni)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario dell'Associazione e conservato in apposito libro verbali.

Art. 16 (il Presidente)

La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi spetta al Presidente, il quale ha poteri di ordinaria amministrazione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea dell'attenta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Presidente esercita tutti i poteri di straordinaria amministrazione del Consiglio, riferendone al Consiglio stesso, nella prima seduta, per la ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 (il Vice Presidente)

L'eventuale Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi previsti dallo statuto.

Art.18 (Organo di controllo e Revisori dei Conti – Libri sociali)

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. A tali componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto, a meno che siano anche soci dell'Associazione.

I membri dell'organo di Controllo sono invitati a partecipare alle sedute dell'organo di amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e si possono tenere (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione.

Revisore legale dei conti

L'assemblea, al ricorrere dei presupposti di legge o su base volontaria, nomina un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica tre esercizi. La funzione dell'organo di revisione potrà essere svolta dall'organo di controllo, se nominato, purché almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.

Libri

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

In ogni caso si applica quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

I verbali delle riunioni sono conservati a cura del Consigliere Segretario.

Art.19 (Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative emanate dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti anche tra i non Soci, uno dei quali con la carica di Presidente, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- ha il compito – salve inderogabili norme di legge - di giudicare sulle controversie tra i Soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedura.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui può essere invitato, con funzioni consultive.

Capo V

Norme finali e generali

Art 21 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il trenta aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 (trenta) giugno, nel rispetto e nelle forme di legge e ai sensi del D.lvo 117/2017.

Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo nonché agli associati.

Gli eventuali utili di esercizio dovranno essere investiti per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutariamente previste.

Art 22 (Gratuità delle cariche sociali)

Le cariche associative e gli incarichi eventualmente assegnati ai Soci sono gratuiti, salvo l'eventuale rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo, per consulenze attinenti all'attività dell'Associazione, potrà definire le modalità per la relativa retribuzione, ferma restando la gratuità delle prestazioni rese nello svolgimento delle cariche associative.

Art 23 (Regolamento)

Con regolamento interno, approvato dall'assemblea, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

Art.24 (Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lvo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo settore scelti dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 (Mediazione-Arbitrato)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i Soci e la associazione, ovvero promosse da o nei confronti di membri del Consiglio Direttivo o dei probiviri, in relazione al presente statuto o, comunque, collegate all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari – salve inderogabili norme di legge - saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano o in alternativa presso una Camera di Conciliazione scelta di comune accordo tra le parti.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Art. 26 (disposizioni generali)

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

In originale firmato:

Giorgio Tarassi

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Allegato "D" al n. 2770/1797 di repertorio

Associazione OEFFE -Centri di Formazione e Orientamento Familiare APS

Da verbale ASsemblea ordinaria Oeffe 9/6/2021

Memberi del consiglio di amministrazione

NOME	RUOLO NEL CDA	INIZIO INCARICO	FINE INCARICO
Giorgio Tarassi	Presidente	09/06/2021	09/06/2024
Andrea Floris	Consigliere	09/06/2021	09/06/2024
Alberto Calvo	Consigliere	09/06/2021	09/06/2024
Elisabetta Bricchi	Consigliere	09/06/2021	09/06/2024
Helga Calvo	Consigliere	09/06/2021	09/06/2024
Salvatore Marazita	Tesoriere	09/06/2021	09/06/2024

collegio dei Revisori/Organo di Controllo

Nome		inizio incarico	fine incarico
Sandro Botticelli		09/06/2021	09/06/2024
PierLuca Princigalli		09/06/2021	09/06/2024
Domenico Maniscalco		09/06/2021	09/06/2024

Probiviri

Nome		inizio incarico	fine incarico
Carmen Angela Ada Pontieri	Presidente	09/06/2021	09/06/2024
Giorgio Telmon	componente	09/06/2021	09/06/2024

Adriano Perotta	componente	09/06/2021	09/06/2024
-----------------	------------	------------	------------

In originale firmato:

Giorgio Tarassi

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, data dell'apposizione della firma digitale.